

ALESSANDRO PARROTTA - FRANCESCO MELONI*

La responsabilità del dirigente preposto alla formazione del bilancio: dalle funzioni al fatto-reato penalmente rilevante

SOMMARIO: 1. L'inquadramento giuridico: fonti, definizioni, figure. - 2. Il Dirigente Preposto e la redazione dei documenti contabili societari nell'ambito della *governance* societaria, tra poteri e controlli dell'Organismo di Vigilanza. - 3. La definizione delle procedure amministrativo-contabili: in particolare, i rapporti con l'organo gestorio. - 4. Le attestazioni di competenza del Dirigente Preposto. - 5. Poteri e responsabilità del Dirigente Preposto nelle imprese di assicurazione: i rapporti con l'Attuario Incaricato e l'Attuario Revisore. - 6. Profili di responsabilità penale: sull'esistenza di poteri impeditivi e di verifica nel "processo di valutazione".

1. L'inquadramento giuridico: fonti, definizioni, figure. Il tema oggetto dell'odierna discussione attiene alla poco conosciuta figura del Dirigente Preposto, nella più ampia e diversificata casistica delle fattispecie penalmente rilevanti. Le riforme del diritto societario e l'evoluzione giurisprudenziale hanno affrontato, in modo articolato, la questione del rapporto esistente all'interno degli assetti societari tra titolarità formale di taluni poteri, imputazione dei relativi atti, imputazione dell'interesse ad agire in determinate circostanze e, come si dirà, responsabilità patrimoniale e/o risarcitoria, collegata alla contestazione dei fatti in sede penale.

Il presente lavoro trova la sua genesi (e spunto riflessivo) dalla lettura delle odierne testate giornalistiche, nelle quali spesso si discute sull'occultamento e/o falsa rappresentazione di taluni dati di bilanci consolidati.

Risulta doveroso inquadrare, fra le diverse fattispecie delittuose, quella che maggiormente si presta ad un'imputazione soggettiva più variegata. La manipolazione di mercato, prevista dall'art. 185, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, punisce le condotte di diffusione di notizie false (cd. "*manipolazione informativa*"), il compimento di operazioni simulate, ovvero qualsiasi altro artificio idoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Con particolare riguardo alla "*manipolazione informativa*", la diffusione di notizie false si esplica nella diffusione di informazioni o dati contabili indirizzati ad una pluralità di destinatari operanti sul mercato economico-finanziario, posta in essere avvalendosi di qualsivoglia canale comunicativo, anche di natura telematica. Sul piano dell'obiettività giuridica, l'interesse tutelato dalla fattispecie in esame è ravvisabile nella regolare formazione dei prezzi degli

* I §§ 1-3 sono di Alessandro Parrotta. I §§ 4-6 sono di Francesco Meloni.

strumenti quotati sul mercato finanziario¹.

A mente di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la manipolazione di mercato è reato di pericolo concreto, per la cui integrazione assurge ad elemento costitutivo l'effettiva idoneità delle notizie false - o, in alternativa, delle operazioni simulate o degli altri artifici - a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari (cd. "*price sensitivity*")².

In primo luogo, occorre rilevare che, in assenza di precisi parametri normativi, la prassi interpretativa è giunta a ritenere "*price sensitive*" tutte quelle condotte - connotate da mendacio, da simulazione o, comunque, fuorvianti in virtù della loro comprovata valenza decettiva - le quali abbiano la caratteristica di poter esercitare «un'apprezzabile influenza sulle determinazioni di un operatore di mercato dotato di media avvedutezza, il quale disponga delle normali nozioni ed informazioni inerenti gli strumenti finanziari in cui intenda investire»³. Sul piano probatorio, l'accertamento in ordine alla effettiva rilevanza penale delle condotte enucleate dalla fattispecie in esame impone una concreta ed esauriente prognosi postuma volta a dimostrare l'idoneità delle predette manipolazioni informative ad influenzare le decisioni di investimento⁴.

Ancor più doveroso - e vero e proprio presupposto ai fini della prova della "*price sensitivity*" - è l'accertamento, necessariamente di natura ipotetica, teso ad acclarare quale ricaduta avrebbe cagionato sul mercato finanziario la diffusione di informazioni economico-patrimoniali veritiere⁵.

¹ Si rinvia, per una completa disamina dell'argomento, a D'ALESSANDRO, *L'aggiotaggio e la manipolazione del mercato*, in *Diritto penale delle società*, Vol. I, a cura di Canzio, Cerqua, Luparia, Padova, 2014, 773 ss.

² Si veda, fra le altre, Cass., Sez. II, 20 giugno 2012, relativa al noto caso "*Equity Swap*" IFIL-EXOR.

³ Trib. Milano, Sez. II, 28 maggio 2011; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. II, 21 marzo 2013, n. 12989, in *Dir. Pen. Contemporaneo*, 7 aprile 2013, con nota di F. VIGANÒ, "*La cassazione chiude il caso della scalata antonveneta (e perde una preziosa occasione per fare un po' di chiarezza sui delitti di aggiotaggio)*".

⁴ In questo senso, Trib. Milano, Sez. I Pen., 18 dicembre 2008, Tanzi, 98, ove, con riferimento al caso "*Parmalat*" si rileva che «*la manipolazione è, in ogni caso, posta a tutela non del patrimonio dei destinatari della comunicazione, bensì della regolarità tout court delle negoziazioni del mercato immobiliare*». Si veda anche Cass., Sez. V, 20 luglio 2011, n. 28932, in *Società*, 2012, 10, pag. 1052, secondo cui «*l'aggiotaggio protegge l'integrità e la regolarità del mercato immobiliare e, più specificamente, la corretta formazione dei valori dei titoli quotati e la fisiologica genesi della volontà negoziale in capo ai risparmiatori*».

⁵ Cfr., ancora con riferimento al caso "*Equity Swap*" IFIL-EXOR, Corte d' App. Torino, Sez. I, 28 febbraio 2013, n. 702, 52 ss. La Corte d'Appello di Torino, all'esito del giudizio di rinvio e in adesione ai principi di diritto enucleati dal Supremo Collegio (Cass., Sez. II, 20 giugno 2012, n. 40393, *cit.*), ha insistito sulla necessità di addivenire «all'individuazione del contenuto che avrebbe dovuto assumere la comunicazione, se fosse stata rispondente a verità, in quanto tale passaggio, oltre ad essere presupposto necessario alla formazione del giudizio sulla falsità del comunicato, avrebbe consentito anche la verifica dell'idoneità della falsa notizia a recare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione FIAT».

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 185, d.lgs. n. 58 del 1998 è punito a titolo di dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale⁶. Si richiede, pertanto, che l'agente abbia realizzato una delle condotte tipiche con coscienza e volontà, nella consapevolezza della concreta idoneità a cagionare una significativa alterazione del prezzo degli strumenti finanziari e, dunque, una sensibile distorsione degli equilibri del mercato azionario.

Da ultimo, non può omettersi di considerare come il delitto in commento rientri a pieno titolo nel novero dei reati-presupposto della responsabilità degli Enti e delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 25-sexies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231⁷.

La realizzazione di tale fattispecie da parte di amministratori, direttori generali, liquidatori - o, da ultimo, di soggetti sottoposti alla loro vigilanza - espone l'intera compagine societaria al rischio di incorrere nella comminazione delle sanzioni contemplate dal "sistema di responsabilità 231", qualora il delitto sia stato commesso nell'interesse od a vantaggio dell'Ente, in assenza di un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione del reato verificatosi in concreto⁸.

⁶ In linea con i principi generali in tema di imputazione dolosa, costituisce convincimento unanime che il delitto in esame sia pienamente compatibile con la figura del dolo eventuale. La fattispecie di cui all'art. 185, d.lgs. n. 58 del 1998, pertanto, deve ritenersi perfezionata allorché il soggetto attivo, pur essendosi rappresentato come concretamente possibile la falsità delle notizie diffuse sul mercato finanziario, ne abbia disposto ugualmente la pubblicazione omettendo di svolgere le opportune verifiche, accettando in tal modo il rischio di ingenerare una significativa alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Si v., sul punto, SEMINARA, *L'aggiotaggio* (art. 2637 C.C.), in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di Giarda, Seminara, Padova, 2001, 549 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, Sez. I, 18 dicembre 2008, in *Foro Ambrosiano*, n. 3/2009, 328 ss.; Trib. Milano, Sez. I, 11 novembre 2002, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2003, 747 ss.

⁷ L'introduzione dei reati di "market abuse" nel novero del sistema di responsabilità di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 è opera dell'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62 (*Legge Comunitaria 2004*). Per ciò che attiene al profilo sanzionatorio, si veda l'art. 25-sexies, d.lgs. n. 231 del 2001, ove è prevista a carico dell'Ente, previo accertamento processuale della relativa responsabilità, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Qualora, poi, il prodotto o il profitto derivante dal reato siano di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata sino a dieci volte l'ammontare di tale prodotto o profitto.

⁸ In tema di controlli contabili societari, offre interessanti spunti di riflessione Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, Impregilo S.p.A. in *Dir. Pen. e Proc.*, 2014, 12, pag. 1429. In tale recentissima pronuncia, il Supremo Collegio insiste sull'importanza assunta dall'ampiezza dei poteri conferiti all'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b): nel novero del sistema dei controlli preordinati alla verifica delle comunicazioni finanziarie, «perché iniziativa e, principalmente, controllo, siano effettivi e non meramente cartolari, si deve presupporre la non subordinazione del controllante al controllato. Tanto ciò è vero che il comma secondo del medesimo articolo 6 prevede (sub d) obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, evidentemente per consentire l'esercizio autonomo del potere, nonché (sub e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (ovviamente per rendere credibile il potere di controllo)». Con specifico riferimen-

2. Il Dirigente Preposto e la redazione dei documenti contabili societari nell'ambito della *governance* societaria, tra poteri e controlli dell'OdV

Per procedere all'inquadramento del c.d. Dirigente Preposto occorre avere riguardo, in particolare, alla cornice normativa di riferimento ed ai complessi equilibri propri della *governance* societaria, nel cui ambito questi è chiamato ad operare in sede di predisposizione delle procedure contabili e di formazione del bilancio.

Per ciò che rileva in questa sede, preme sottolineare che, mediante l'introduzione del Dirigente Contabile – recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262 – il legislatore ha inteso istituzionalizzare un vero e proprio processo interno di predisposizione della procedura di bilancio e dei documenti contabili societari, gravando tale figura professionale del dovere di apprestare idonee procedure amministrative e prescrivendo il rilascio delle attestazioni enunciate dall'art. 154-*bis*, co. 2 e 5, d.lgs. n. 58 del 1998⁹. In particolare, a mente dell'art. 154-*bis*, d.lgs. n. 58 del 1998, il Dirigente Preposto risulta depositario di un duplice ordine di doveri:

- i.* vengono in rilievo importanti compiti di natura organizzativa, consistenti nella predisposizione di adeguate procedure amministrativo-contabili volte a presiedere la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- ii.* la menzionata disposizione devolve in capo al Dirigente una funzione di natura *certificativa*, la quale si specifica in una pluralità di attestazioni di attendibilità e di corrispondenza dei documenti contabili, i quali, come è noto, so-

to ai fatti oggetto di giudizio, prosegue la Corte, «*non è stato chiarito se la modifica (o manipolazione che dir si voglia) della bozza elaborata dagli organi interni sia stata comunicata* (naturalmente: prima che il messaggio venisse diramato) all'organo di controllo o se, viceversa, come sembra emergere dalla sentenza di merito, questo fosse un ulteriore passaggio cui presidente e amministratore delegato non erano tenuti. Se così fosse, evidentemente, il controllo previsto dall'art. 6 si ridurrebbe a un mero simulacro, in quanto esso si eserciterebbe sul comunicato in fieri, ma non sulla sua versione definitiva (quella destinata alla diffusione)». Ad assumere una valenza cruciale per l'attuazione di un efficace meccanismo preventivo, secondo la ricostruzione operata dalla Suprema Corte, è proprio il potere accordato all'OdV di esprimere una “*dissenting opinion*” sul comunicato finale destinato ad essere diffuso sul mercato finanziario.

⁹ Si veda GASPARRI, *I controlli interni nelle società quotate. Gli assetti della disciplina italiana e i problemi aperti*, in CONSOB, Quaderni Giuridici, 4/2013, 69 ss.: secondo l'Autore – considerata la natura del rapporto che lo lega alla società, l'espressa qualifica dirigenziale, nonché i compiti conferitigli dalla legge – il Dirigente Preposto si colloca al vertice della gerarchia aziendale, alle dirette dipendenze dell'organo gestorio. Nello stesso senso, FORTUNATO, *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, in *Le società*, 2008, 401 ss., ove si rileva l'opportunità che il Dirigente partecipi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione e coordinamento con gli amministratori non esecutivi, nonché con l'amministratore delegato.

no oggetto di diffusione nel mercato finanziario mediante il meccanismo complessivo delle scritture contabili.

Nell'attuale assetto di *corporate governance*, i sistemi di controllo interno assumono una struttura piramidale, articolata su una pluralità di livelli.

Ogni singola procedura di controllo è caratterizzata da una complessa architettura di controlli "a cascata", ove, in sinergia con le singole funzioni aziendali competenti ad effettuare controlli diretti ed intrinseci, operano istanze a questi sovraordinate volte ad effettuare verifiche in via mediata ed indiretta¹⁰. L'insieme delle procedure di controllo interne, poi, concorre a definire l'apparato preventivo ed operativo su cui si fonda lo stesso Modello Organizzativo predisposto ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Si è in presenza, pertanto, di una articolata compagine di verifiche "*a geometria variabile*", ove l'Organismo di Vigilanza gioca un ruolo di primo piano, teso a garantire un controllo inerente la regolarità formale e sostanziale sull'intera attività societaria. In tale contesto, l'OdV è chiamato a svolgere un'attività di supervisione di natura sintetica e mediata sull'efficacia e sulla regolare applicazione delle procedure interne complessivamente considerate¹¹.

Quale garante per una efficace attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a espletare un accurato esame delle evidenze documentali, allo scopo di pervenire ad un accertamento indipendente in ordine ai processi di valutazione del rischio, ai processi di controllo ed alla stessa *governance societaria*. Tali attribuzioni, calate nel contesto della quotidiana attività aziendale, si svolgono tramite operazioni ispettive – siano esse pianificate *ex ante* o a sorpresa – ovvero tramite la ricezione di segnalazioni o di notizie rilevanti in ordine ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello Organizzativo.

In presenza di violazioni del Modello o di procedure di controllo interne, i compiti dell'OdV appaiono limitati ad un dovere di segnalazione in capo ai competenti organi di amministrazione e gestione¹². Nell'ambito di tale assetto organizzativo, la figura dell'*Internal Audit* è destinata ad assumere una funzione di "coniugazione" tra Organismo di Vigilanza, organi di controllo interno e Consiglio di Amministrazione.

L'*Internal Audit* è un vero e proprio "ufficiale di collegamento" tra apparato

¹⁰ In questo senso, MONTALENTI, *Procedure antiriciclaggio e sistema dei controlli*, in Atti del Convegno "Riciclaggio e corruzione: prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali", Courmayeur, 28 e 29 settembre 2012.

¹¹ Si veda, DE NICOLA, ROTUNNO, *I controlli interni ex ante ed ex post: il ruolo dell'Organismo di Vigilanza*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2011, 127 ss.

¹² Per un maggior approfondimento della questione, si rinvia a MONTALENTI, *Organismo di Vigilanza e sistema dei controlli*, in *Giur. Comm.*, 2009, I, 643 e ss.

direzionale ed OdV, che, affiancando gli organi competenti per lo svolgimento delle attività di controllo interno, ne assume la supervisione, curando, altresì, l'efficiente coordinamento tra le diverse procedure aziendali¹³.

Da ultimo, come si avrà occasione di precisare nel corso del paragrafo che segue, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione rivestono un ruolo di primaria importanza nella definizione del ciclo di bilancio, in quanto organi depositari di funzioni ispettive e di vigilanza assai penetranti in ordine alle risultanze della documentazione e delle scritture contabili societarie.

Delineata in questi termini la cornice normativa ed organizzativa di riferimento, occorre tracciare la corretta collocazione del Dirigente Preposto nella complessa trama della *governance* societaria.

3. La definizione delle procedure amministrativo-contabili: in particolare, i rapporti con l'organo gestorio

Compito primario del Dirigente è predisporre adeguate procedure societarie di natura amministrativa e contabile. Si tratta di un articolato sistema di operazioni volto a scongiurare il verificarsi di errori, con la finalità ultima di garantire l'attendibilità delle informazioni contabili, anche attraverso un attento coordinamento fra le distinte funzioni aziendali che contribuiscono alla formazione ed alla verifica dei bilanci e delle informative finanziarie periodiche, tra le quali è possibile menzionare il Comitato di Controllo e Rischi, il Collegio Sindacale, nonché, da ultimo, la Società di Revisione¹⁴.

Ai fini della tematica qui esposta, risulta opportuno circoscriverne l'area di competenza – e, *va da sé*, il conseguente perimetro delle responsabilità – con riferimento alle attribuzioni devolute ad altre funzioni aziendali, nonché agli organi gestori.

Sul punto, è da escludere che la competenza del Dirigente Contabile possa estendersi sino all'elaborazione – ed alle conseguenziali valutazioni in ordine all'adeguatezza ed all'effettività – di procedure estranee alla produzione del bilancio, ancorché destinate a produrre effetti diretti od indiretti sullo stesso, la definizione delle quali rimarrà devoluta agli organi societari a ciò preposti

¹³ Si v., sul punto, BOSSI, *Vigilanza e controllo: I ruoli dell'Organismo di Vigilanza e dell'Internal Auditing*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2013, 109.

¹⁴ In particolare, il Comitato di Controllo e Rischi è organo interno al Consiglio di Amministrazione istituito dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, con la funzione di coadiuvarne le funzioni di vigilanza interna e l'adozione delle determinazioni relative alle comunicazioni finanziarie periodiche. Si veda, sul punto, BENVENUTO, *Il dirigente preposto nei rapporti con gli organi sociali*, Note e Studi, Assonime, 7/2012, 13.

ed ai pertinenti responsabili di funzione¹⁵.

Diversamente opinando, si approderebbe verso una soluzione insostenibile. Il Dirigente Preposto, infatti, si vedrebbe gravato dell'onere di predisporre e verificare ogni procedura aziendale destinata ad incidere, seppur mediatamente, sulle risultanze di bilancio, pur in assenza delle competenze tecniche necessarie ad assolvere ad un simile dovere di vigilanza¹⁶.

Con specifico riferimento al processo di formazione del bilancio, il Dirigente Preposto partecipa attivamente alla sua elaborazione, adempiendo alle funzioni poc'anzi delineate ed attuando, nel sistema legale di prevenzione degli abusi societari, un primo livello di controllo. Collocandosi in una posizione apicale nell'ambito della piramide gerarchica composta dalle funzioni aziendali che concorrono a definire il ciclo di formazione del bilancio, il Dirigente Contabile è tenuto a verificare il rispetto, l'adequatezza e l'effettività delle procedure interne da lui stesso predisposte¹⁷.

Del tutto estranee a tali prerogative – ed assai più penetranti – appaiono le funzioni di controllo sulle risultanze delle scritture e dei documenti contabili predisposti dalle competenti funzioni aziendali, devolute *ex lege* – sotto diversi profili – al Collegio Sindacale e, in particolare, alla Società di Revisione¹⁸.

¹⁵ Cfr., al riguardo, *Linee Guida per lo svolgimento delle attività del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis TUF*, CONFINDUSTRIA, 13 dicembre 2007, 29 e ss.; MONTALENTI, *Il sistema dei controlli societari: un quadro d'insieme*, in *Giurisprudenza Italiana*, 10/2013; BALZOLA, *Controlli interni nelle società per azioni quotate: il ruolo del Collegio Sindacale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 11/2013; FORTUNATO, *Il dirigente preposto ai documenti contabili nel sistema dei controlli societari*, in *Società*, 4/2008, 401, ove si precisa che il Dirigente Preposto è stato disegnato dal legislatore «soprattutto come soggetto che ha contiguità, quasi fisica, con la contabilità societaria, ma non anche come soggetto coinvolto nelle decisioni strategiche e operative dell'impresa, se non per quanto strettamente attinente alla pianificazione ed implementazione delle procedure amministrative e contabili necessarie alla produzione di una adeguata e affidabile informazione finanziaria contabile».

¹⁶ Secondo BENVENUTO, *Il dirigente preposto nei rapporti con gli organi sociali*, op. cit., 5, il perimetro delle competenze devolute in capo al Dirigente Preposto in sede di elaborazione delle procedure amministrativo-contabili necessita di essere tracciato con riferimento alle singole fasi che caratterizzano il ciclo di formazione del bilancio. A tal fine, vengono in rilievo le modalità di contabilizzazione delle operazioni aziendali, le tecniche di classificazione delle operazioni, la determinazione dei criteri valutativi finalizzati a rappresentare le condizioni economico-patrimoniali aziendali, nonché, da ultimo, le stesse modalità di diffusione dei dati contabili finali.

¹⁷ Si veda, STRAMPELLI, *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nella governance societaria*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, Liber amicorum Antonio Piras, 544: secondo l'Autore, l'elaborazione di procedure interne di natura amministrativo-contabile trova il suo necessario completamento nello svolgimento delle attività di *internal auditing*. In tale contesto, è auspicabile una stretta collaborazione fra Dirigente ed *Internal Audit* in sede di verifica delle procedure aziendali preordinate alla definizione del ciclo di bilancio.

¹⁸ Il Collegio Sindacale, come è noto, assume un ruolo di alta vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e dei principi di corretta amministrazione, nonché in ordine all'adequatezza

Una diversità sostanziale, poi, contraddistingue le competenze proprie del Consiglio di Amministrazione.

L'organo gestorio, infatti, assume una responsabilità piena e indelegabile¹⁹ tanto con riferimento ai documenti contabili, quanto in relazione al bilancio, pur in carenza di una concreta partecipazione ad ogni fase del procedimento che conduce alla relativa approvazione. Tale considerazione interpretativa rispecchia la natura e l'essenza stessa del bilancio, documento contabile destinato a palesare le strategie gestionali ed imprenditoriali dell'impresa, frutto di determinazioni di natura tecnico-discrezionale di esclusiva spettanza del Consiglio di Amministrazione²⁰.

Ove analizzata sulla base di tali premesse, appare chiara la collocazione propria del Dirigente Preposto nell'assetto della *governance* societaria.

Pur nell'ambito di un imprescindibile rapporto di leale collaborazione intercorrente tra Dirigente ed organo gestorio, resta ferma la responsabilità apicale degli amministratori sulle risultanze finali del documento di bilancio²¹.

della struttura organizzativa e dei sistemi di controllo interno, specie con riferimento al comparto amministrativo e contabile. In tale contesto, le competenze facenti capo al Dirigente Preposto e le attribuzioni proprie del Collegio Sindacale trovano un punto di incontro, da un lato, in sede di predisposizione delle procedure contabili, nonché, dall'altro, nell'espletamento delle attività di vigilanza in ordine all'adeguata operatività delle procedure e dei flussi informativi interni. Il revisore legale, a sua volta, è deputato ad attuare un penetrante controllo contabile, esteso alla verifica della regolare tenuta dei documenti contabili ed alla veridicità e rispondenza delle singole voci di bilancio alla effettiva situazione economico-finanziaria della società. Cfr. FORTUNATO, *Il dirigente preposto ai documenti contabili nel sistema dei controlli societari*, op. cit., 404, ove si rileva che il Collegio Sindacale mantiene penetranti poteri di controllo ed oneri di natura informativa in merito al corretto adempimento degli obblighi gravanti sul Dirigente Preposto, nell'ambito di un rapporto generale improntato alla leale collaborazione e nel segno di una efficace circolazione delle informazioni contabili.

¹⁹ Si veda, sul punto, DE ANGELIS, *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili*, in *Le Società*, 2006, 406, secondo cui l'area di attribuzione spettante al Dirigente Preposto risulterebbe circoscritta alla fase di elaborazione dei dati contabili, laddove il processo valutativo di questi ultimi sarebbe devoluta in via esclusiva alla competenza degli amministratori. Nello stesso senso, si v. FRANCONI, *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili*, in *Rivista di Diritto Societario*, 2011, 177.

²⁰ In tale contesto, grava sul Consiglio di Amministrazione la responsabilità in ordine all'adeguatezza ed all'effettiva operatività dei sistemi di controllo interni considerati nel loro insieme, ivi incluso quello amministrativo-contabile, nonché in ordine ad una proficua circolazione dei flussi informativi fra le diverse funzioni aziendali.

²¹ Cfr. FORTUNATO, *Il dirigente preposto ai documenti contabili nel sistema dei controlli societari*, op. cit., 404, secondo cui tra Consiglio di Amministrazione e Dirigente si instaura un rapporto "sostanzialmente biunivoco", teso a definire, sotto la responsabilità dell'organo gestorio, la complessiva definizione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Si veda CNDC-FONDAZIONE ARISTEIA, *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari alla luce delle recenti modifiche alla legge sulla tutela del risparmio*, www.irdcec.it, 2007, 13, ove si sostiene che la legge, accanto a competenze di natura certificativa, devolve in capo al Dirigente «funzioni di carattere operativo, organizzativo e, al più, garantistico, ma mai di controllo, se non in senso lato».

4. Le attestazioni di competenza del Dirigente Preposto

Ai sensi dell'art. 154-*bis*, co. 2 e 5, d.lgs. n. 58 del 1998, il Dirigente Contabile risulta depositario di precise competenze di natura certificativa in sede di formazione del bilancio.

In primo luogo, sul Dirigente incombe l'obbligo di allegare agli atti ed alle comunicazioni sociali diffuse sul mercato, recanti informazioni di natura contabile e finanziaria annuale ed infrannuale, una dichiarazione scritta che ne attesti la rispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

L'attestazione richiesta dalla menzionata disposizione involge una valutazione di natura prettamente formale, frutto di un riscontro estrinseco in ordine alla rispondenza fra quanto rappresentato nelle informazioni diffuse al pubblico ed i dati contenuti nelle scritture contabili.

Esula da tale onere di attestazione qualsivoglia certificazione in ordine alla veridicità dei dati e delle stime rappresentate all'interno delle stesse scritture contabili dalle competenti funzioni aziendali²².

I doveri di attestazione relativi all'adeguatezza e all'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, previsti dall'art. 154-*bis*, co. 5, lett. a), costituiscono il logico corollario degli obblighi di natura organizzativa gravanti sul Dirigente Preposto²³.

Secondo la formulazione normativa, simili doveri di certificazione e controllo appaiono circoscritti alla fase di elaborazione contabile, cui il Dirigente è chiamato a presiedere. Esula da tale sfera di attribuzioni, ancorché destinate ad incidere direttamente o indirettamente sulle risultanze di bilancio, ogni verifica in ordine all'applicazione di criteri valutativi o di natura previsionale.

Conseguentemente, è possibile concludere sostenendo che il Dirigente Pre-

²² In questo senso, BENVENUTO, *Il dirigente preposto nei rapporti con gli organi sociali*, op. cit., 5; R. RODORF, *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, in *Le Società*, 2007, 1205 e ss. Appaiono degne di rilievo, sul punto, le considerazioni espresse all'interno delle *Linee Guida per lo svolgimento delle attività del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis TUF*, CONFINDUSTRIA, 13 dicembre 2007, 10 ss., ove si precisa che «l'attività del dirigente preposto risulta legata al momento della formazione dei documenti finanziari e l'attestazione sull'idoneità degli stessi a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria non può che riferirsi a quel preciso momento che ne ha visto, per gli aspetti di sua competenza, la relativa partecipazione».

²³ Nello stesso senso, IRRERA, op. cit., 494, secondo cui le competenze certificative trovano la propria ragion d'essere nel potere-dovere del Dirigente Preposto di predisporre, a monte, l'apparato procedurale contabile che presiede la formazione di atti, documenti e rendiconti. In prospettiva, l'elaborazione di adeguate procedure amministrativo-contabili, così come la loro effettiva osservanza nell'ambito della realtà aziendale, assicurano la rispondenza contenutistica tra informazioni contabili "finali" e risultanze desumibili dalla documentazione contabile societaria.

posto non è chiamato a rendere attestazioni in relazione alla veridicità ed alla correttezza del bilancio nel suo complesso, né in relazione alla rappresentazione economico-patrimoniale intesa nella sua interezza - competenze, queste, rientranti nella piena ed esclusiva responsabilità degli amministratori - ma è tenuto a certificare la formale idoneità delle procedure amministrativo-contabili e del bilancio a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società ed i risultati economici di esercizio.

Se è vero, infatti, che il Dirigente Contabile assume la responsabilità con riferimento alla fase di elaborazione dei dati di bilancio - predisponendo ed assicurando una corretta applicazione delle relative procedure interne - è altrettanto vero che ogni valutazione in ordine ai dati riportati nei documenti contabili ed all'interno delle voci di bilancio è di esclusiva spettanza degli amministratori.

5. Poteri e responsabilità del Dirigente Preposto nelle imprese di assicurazione: i rapporti con l'Attuario Incaricato e l'Attuario Revisore

La corretta individuazione del perimetro delle attribuzioni e delle responsabilità facenti capo al Dirigente Preposto diviene particolarmente delicata nell'ambito delle imprese di assicurazione. Nel disegnare la complessa trama di organi e funzioni aziendali proprie di tali realtà societarie, occorre prendere in considerazione ulteriori figure professionali che, intervenendo nel ciclo di formazione del bilancio, risultano depositarie di mansioni caratterizzate da un elevato tasso di tecnicità.

Al riguardo, si ritiene opportuno tracciare i rapporti intercorrenti tra Dirigente Preposto, Attuario Incaricato ed Attuario Revisore, al fine di circoscriverne le rispettive sfere di competenza e di responsabilità nell'ambito del processo di stima e di definizione di talune voci di bilancio.

Come noto, l'Attuario Incaricato è organo esterno ed indipendente, preposto alla verifica della correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa di assicurazione per il calcolo delle riserve sinistri relative ai rami RCA²⁴.

²⁴ La figura dell'Attuario Incaricato, di cruciale importanza nel processo di determinazione delle riserve sinistri, è stata istituita dal Ministero delle Attività Produttive, con Decreto del 28 gennaio 2004, n. 67, recante il *"Regolamento in materia di attività dell'attuario incaricato, previsto dall'art. 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, contenente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"*. Si vedano, con particolare riguardo alle attribuzioni in tema di determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami RCA, gli artt. 4 e 6 del citato decreto. Un'analitica disciplina di tale figura professionale è recata dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*), artt. 34 ss. Si segnala, in particolare, l'art. 34, comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005: *«L'attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati.*

In particolare, in capo all'Attuario Incaricato grava il fondamentale dovere di valutare la sufficienza delle riserve sinistri destinate a confluire nel documento di bilancio. Si tratta, pertanto, di una vera e propria funzione di vigilanza estesa all'andamento economico complessivo dell'impresa, finalizzata a garantire un ragionevole margine di solvibilità ed un livello sufficiente di riserve tecniche necessarie a fare fronte alla futura liquidazione dei sinistri²⁵.

A tale scopo, l'Attuario è tenuto ad elaborare una apposita relazione tecnica recante le valutazioni effettuate, gli esiti delle verifiche compiute sui dati raccolti nel corso del processo di riservazione e, da ultimo, un giudizio di idoneità e sufficienza sull'ammontare delle riserve tecniche iscritte in bilancio²⁶.

Nell'ambito di tali prerogative, la disposizione di cui all'art. 37, co. 2, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 impone all'Attuario un obbligo di informativa verso gli organi di amministrazione e controllo, qualora emergano anomalie tali da poter ostacolare un suo giudizio in ordine alla piena sufficienza delle riserve tecniche²⁷.

L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche».

²⁵ Emblematica, sul punto, T.A.R. Lazio, 6 marzo 2009, n. 2326, in *Danno e responsabilità*, 2009, 690 ss., secondo cui l'Attuario «riveste un ruolo di particolare importanza nello specifico ambito assicurativo, connotato dalla tendenziale inversione del ciclo produttivo (nel senso che i ricavi precedono i costi) e dunque da un consistente aumento degli elementi di rischio rispetto alla generalità degli altri settori imprenditoriali, occupandosi l'attuario di aspetti centrali dell'attività aziendale, tra i quali, in particolare, la determinazione delle tariffe e la valutazione della sufficienza delle riserve tecniche delle compagnie assicuratrici».

²⁶ Si veda, in dottrina, CAVALLO BORGIA, *La valutazione delle riserve tecniche nell'assicurazione sulla vita: l'attuario incaricato e l'attuario revisore*, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, 1999, 11, ove si rileva che l'Attuario Incaricato, ai fini dell'espletamento delle mansioni devolutesi *ex lege*, «ha libero accesso a tutte le informazioni aziendali a cominciare da quelle tecnico-attuariali, finanziarie e di controllo interno della compagnia e deve altresì essere messo in condizione di conoscere ogni altro elemento valutativo di interesse per la sua funzione». In ragione di tali prerogative, le analisi e le attestazioni da questi compiute sono «potenzialmente idonee ad elaborare con correttezza e veridicità la relazione tecnica che accompagna il bilancio di esercizio». Cfr., altresì, l'art. 5, punto 6, Linee Guida predisposte dall'Ordine Nazionale degli Attuari: «L'attuario che ha ricevuto incarico per il controllo delle riserve tecniche della Compagnia, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, deve predisporre e sottoscrivere una relazione tecnica nella quale sono descritte le valutazioni effettuate e le ipotesi adottate. Inoltre, la relazione tecnica deve: riferire sugli eventuali controlli operati per la corretta rilevazione dei dati, sulla loro completezza e sulle procedure di calcolo utilizzate; esprimere un giudizio di sufficienza sull'insieme delle riserve tecniche iscritte in bilancio».

²⁷ Art. 37, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005: «Nei confronti dell'impresa che esercita l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle

Nell'adempimento di tali attribuzioni, l'Attuario è tenuto a coordinarsi ed a relazionarsi costantemente con le strutture e le funzioni aziendali che concorrono a determinare le riserve tecniche.

Da ultimo, l'Attuario Revisore, istituito con Regolamento Isvap 4 aprile 2008, n. 22, presiede l'*audit* di bilancio nelle imprese di assicurazione²⁸.

In particolare, tale figura è chiamata a predisporre una relazione - allegata al documento di bilancio - contenente la valutazione in ordine alla sufficienza delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio. Le risultanze di tali valutazioni, poi, sono trasmesse con apposito resoconto alla stessa Società di Revisione.

In tale contesto, il contributo del Dirigente Contabile appare notevolmente circoscritto, limitandosi alla predisposizione di procedure interne adeguate ed effettive, finalizzate a garantire una corretta gestione del processo di riservazione ed una efficiente circolazione dei flussi informativi fra le competenti funzioni aziendali.

Analogamente a quanto precisato poc'anzi in tema di verifica dei dati riportati nelle voci di bilancio, esula dalle competenze del Dirigente qualsivoglia ingerenza in ordine alla correttezza delle stime e dei dati indicati nelle riserve tecniche. La specificità e l'elevata tecnicità delle operazioni rimesse alle cure dell'Attuario Incaricato e dell'Attuario Revisore, infatti, sono tali da rendere del tutto inesigibile qualsivoglia controllo di natura intrinseca sulla correttezza dei dati e sulla veridicità delle attestazioni riportate nelle rispettive relazioni.

L'introduzione del Dirigente Contabile - giova ribadirlo - appare orientata alla creazione di un ulteriore garante, chiamato ad assicurare la corretta formazione delle comunicazioni finanziarie e dei documenti contabili che concorrono a definire il ciclo di bilancio, nonché l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di controllo interne.

6. Profili di responsabilità penale: sull'esistenza di poteri impeditivi e di verifica nel "processo di valutazione"

Alla stregua di tali indici normativi, l'area di intervento e di competenza del Dirigente appare circoscritta alla predisposizione del bilancio, con specifico

riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP».

²⁸ Regolamento ISVAP, 4 aprile 2008, n. 22, recante "*Disposizioni e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private*".

riferimento alla fase di elaborazione contabile. In tale contesto, rimangono del tutto impregiudicate le distinte attribuzioni devolute alle molteplici funzioni aziendali, che concorrono, nel complesso, a determinare i dati contabili destinati ad essere inseriti nelle singole voci di bilancio.

Il Dirigente, pertanto, risulta depositario di un ruolo di supervisione, limitato ad un controllo di natura estrinseca in ordine al rispetto delle procedure operative interne, volto a garantire la rispondenza formale fra i dati contenuti nei documenti contabili e quanto riportato nelle comunicazioni diffuse al pubblico degli investitori.

Alla luce di tali considerazioni, ogni eventuale coinvolgimento del Dirigente Contabile in fatti penalmente rilevanti, relativi al processo di formazione del bilancio, non può che conseguire ad una comprovata e consapevole violazione delle specifiche competenze espressamente attribuitegli ai sensi dell'art. 154 *bis*, d.lgs. n. 58 del 1998.

Sul piano probatorio - e con specifico riferimento al delitto di manipolazione di mercato di cui all'art. 185, d.lgs. n. 58 del 1998 - potrebbe risultare utile porsi nell'ottica del Giudicante, al fine di comprendere quali riscontri possano essere posti a fondamento di una eventuale dichiarazione di penale responsabilità.

Un primo profilo di responsabilità penale a carico Dirigente Preposto è ipotizzabile qualora si riesca a dimostrare la sussistenza di gravi carenze sul piano della predisposizione delle procedure amministrativo-contabili o, in seconda istanza, il mancato espletamento delle attività di vigilanza che, logicamente, precedono le attestazioni di sua competenza²⁹.

Sul piano dell'elemento soggettivo, poi, dovrà raggiungersi la piena prova in ordine alla consapevolezza del Dirigente di aver contribuito, con tali condotte, alla realizzazione di abusi - materialmente compiuti dagli amministratori e dalle altre funzioni aziendali - volti ad immettere notizie false sul mercato azionario.

Nella storiografica giuridica appare sicuramente degna di considerazione la pronuncia del Tribunale di Milano, Sez. I Pen., 18 dicembre 2008, relativa alla nota vicenda *Parmalat*, allorquando trattando delle caratteristiche della condotta della manipolazione di mercato afferma come «ciò può avvenire ponendo in essere un comportamento immediatamente comunicativo, realizzando operazioni fittizie su titoli, o, da ultimo, compiendo condotte comun-

²⁹ In senso contrario ad un inquadramento del delitto di manipolazione di mercato in termini di reato omissivo proprio, si veda ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia*, Milano, 2008, 439, secondo cui attribuire rilevanza penale a condotte meramente omissive equivarrebbe a «svuotare di ogni contenuto il concetto stesso di artificio».

que idonee a divulgare verso gli attori del mercato finanziario elementi di conoscenza fattuale rilevanti ai fini della determinazione del prezzo dei titoli. La condotta omissiva è destinata ad assumere rilevanza penale soltanto qualora risulti inserita in un contesto comunicativo, ossia costituisca la modalità attraverso la quale si sia realizzata la falsità della notizia oggetto di diffusione sul mercato finanziario³⁰.

Diversa e più ampia, per contro, è la responsabilità gravante sugli amministratori e sulle singole funzioni aziendali chiamate ad applicare i criteri valutativi – o, in seconda istanza, ad attestarne la loro corretta applicazione – che concorrono a definire le singole voci di bilancio, che in questa sede non interessa³¹.

In relazione alla realtà organizzativa propria delle Compagnie Assicuratrici, appare quanto più verosimile come (per quanto attiene la riserva sinistri del ramo RCA) l'unica area di competenza ravvisabile in capo al Dirigente Preposto consista nella definizione di idonee procedure amministrativo-contabili

³⁰ Cfr. sentenza Trib. Milano, Sez. I Pen., 18 dicembre 2008, Parmalat, 249 ss. In linea con tale prospettiva, il collegio giudicante precisa che «anche quando la giurisprudenza ha attribuito rilievo, nel campo della truffa contrattuale, al silenzio maliziosamente serbato - ipotesi che rappresenta la frontiera più avanzata nella interpretazione estensiva della nozione di artificio-, tanto ha fatto collocando l'inerzia nell'ambito di una trattativa in corso e in quanto una delle parti avesse lo specifico obbligo di comunicare fatti o circostanze all'altra parte». Ad assumere rilievo penale, pertanto, è il «silenzio non come comportamento meramente ed esclusivamente negativo, ma in quanto, nel contesto di un comportamento positivo e qualificato quale quello di trattative contrattuali tra soggetti specifici, uno di essi taccia circostanze idonee a formare la volontà dell'altro; circostanze la cui omissione, accompagnata alle notizie scambiate o ai contegni tenuti nelle trattative *in atto*, sia idonea ad ingenerare una falsa rappresentazione della realtà». Si veda, sul punto, D'ALESSANDRO, *L'aggiotaggio e la manipolazione del mercato*, op. cit., 811 ss., L'Autore precisa che residuano, con riferimento alla fattispecie in esame, margini di realizzazione mediante condotte omissive: «l'omissione sarà senz'altro rilevante allorché costituisca modalità connotativa dell'attributo di falsità proprio della notizia comunicata. In effetti, allorché in una comunicazione imposta dalla legge vengano omesse informazioni significative, verrà a crearsi una condotta mista: attiva, quanto all'informazione, omissiva quanto alle lacune che essa presenta rispetto a ciò che la legge imponeva al soggetto di comunicare. Si integra, quindi, a ben vedere, l'ipotesi tipica della diffusione di notizie false, poiché il non dire, in un contesto in cui si debba informare dicendo tutto, equivale nella sostanza a dire il falso. In altre parole, se taluno diffonde una notizia price sensitive, la quale si riveli falsa in quanto ometta circostanze significative, certamente potrà sussistere la fattispecie di aggiotaggio, in quanto l'omissione distorce l'informazione positivamente resa». Nello stesso senso, CERQUA, *Voce Reati di Aggiotaggio*, in *Dig. Pen., Agg., II*, Torino, 2008, 894.

³¹ Si richiama, al riguardo, GASPARRI, *I controlli interni nelle società quotate. Gli assetti della disciplina italiana e i problemi aperti*, op. cit., 72 ss.: «siffatti compiti lato sensu certificativi non consistono – a ben vedere – in un'attività di controllo su documenti predisposti da altri, come avviene, per il collegio sindacale e per il revisore legale, ma si sostanziano in attestazioni rese da parte di uno dei soggetti che contribuisce, in posizione apicale, alla relativa elaborazione. Peraltro, benché la disciplina muova dalla prassi che vede la figura del dirigente preposto partecipare, di fatto, pienamente alla preparazione del bilancio e assoggetti tale figura a uno specifico regime di responsabilità, tanto civile quanto penale, l'imputabilità giuridica di tali atti e la connessa responsabilità rimangono di esclusiva spettanza degli amministratori, quali titolari esclusivi del potere di gestione».

interne, la cui applicazione, tuttavia, è in concreto devoluta alle competenti funzioni aziendali e le cui risultanze finali sono sottoposte alle prescritte attestazioni dell'Attuario Incaricato e dell'Attuario Revisore.

In particolare, occorre sottolineare come il processo di riservazione del ramo RCA, di norma, risulti affidato a idonee procedure aziendali, le quali costituiscono parte integrante della mappatura dei processi interni.

In tale contesto operativo, giocano un ruolo di primaria importanza l'attività di supervisione compiuta dall'*Internal Audit* in ordine alla effettiva operatività delle singole procedure aziendali, così come i controlli rimessi alle cure dell'Organismo di Vigilanza, ciascuno dei quali si colloca nell'ambito del più generale sistema di verifiche volte a garantire una efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione della società.

Nell'ambito delle procedure di riservazione, poi, l'individuazione dei metodi statistici finalizzati alla determinazione dei dati contabili da iscrivere in riserva risulta devoluta in via esclusiva al competente responsabile di funzione aziendale.

Esula dalle prerogative e dalle competenze del Dirigente Contabile, per contro, qualsiasi ingerenza o verifica in ordine alla corretta utilizzazione dei metodi statistici ed alla corretta contabilizzazione dei dati iscritti nelle riserve tecniche.

Si ritiene doveroso insistere sulla sostanziale differenziazione che contraddistingue la posizione soggettiva e le prerogative proprie del Dirigente Preposto, rispetto alla posizione ed alle competenze assunte dalle diverse e molteplici funzioni aziendali coinvolte nel processo di formazione del bilancio.

Un'attenta analisi delle attribuzioni e dei poteri delineati dall'art. 154 *bis*, d.lgs. n. 58 del 1998, induce a ritenere difficilmente superabile il rilievo secondo cui in capo al Dirigente difetterebbero le competenze tecniche indispensabili ad impedire abusi ed illeciti nel complesso procedimento contabile.

La responsabilità del Dirigente Contabile, infatti, può operare solo laddove questi risulti detentore di poteri di intervento o, in ogni caso, di poteri impeditivi preordinati alla prevenzione di illeciti di natura contabile. Poteri, questi, affidati in via esclusiva - in sede di determinazione delle riserve - al competente responsabile di funzione, nonché - in fase di verifica finale - alle prerogative dell'Attuario Incaricato e dell'Attuario Revisore.

In tale contesto, una indiscriminata estensione del perimetro di responsabilità del Dirigente Preposto ad illeciti riferibili al bilancio od alle comunicazioni finanziarie globalmente intese, equivarrebbe ad ascrivere, in capo a tale figura, una inaccettabile forma di responsabilità oggettiva "*da posizione*".

Una simile considerazione trova significativo conforto nella stessa disciplina legislativa dedicata alla figura professionale del Dirigente: l'art. 154 *bis*, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998, infatti, richiede che a tale figura professionale siano conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui spettanti³². Tale disposizione ribadisce un principio cardine dell'intero ordinamento penale: la necessaria corrispondenza fra la titolarità di posizioni di responsabilità o di garanzia ed il possesso di idonei poteri impeditivi o di intervento volti a scongiurare il rischio di verifica dell'illecito, senza trascurare l'imprescindibile componente soggettiva dolosa della partecipazione concorsuale alla realizzazione del delitto di manipolazione di mercato.

³² Si veda, sul punto, CHIAPPETTA, *Diritto del governo societario. La corporate governance delle società quotate*, Padova, 2010, 246, ove si precisa che la concreta individuazione dei poteri e dei mezzi spettanti al Dirigente è oggetto di disciplina nella stessa delibera di nomina. Qualora l'assetto organizzativo societario lo renda indispensabile, poi, è possibile procedere all'emanazione di un apposito regolamento interno, con la finalità ultima di coordinare efficacemente le attribuzioni di controllo facenti capo al Dirigente ed alle altre funzioni aziendali.